



*Ministero della Transizione Ecologica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

## **Sottocommissione VIA**

**Parere n. 297 del 6 luglio 2021**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito. - Prescrizione: 3.b) Determina di non Assoggettabilità a VIA n. 18706/2013 come modificata con Determina n.192/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5683</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>SOGIN S.p.A.</b></p>

## La Sottocommissione VIA

**RICORDATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**PREMESSO** che:

- la Società Sogin S.p.A (d’ora innanzi, proponente) in data 20/11/2020 con nota prot.n. SOGINCL-0053807 ha presentato, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 3.b) impartita con il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot.n.18706 del 06/08/2013 relativo al progetto “*Centrale di Caorso – Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito*”;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot.n. MATTM/97953 in data 26/11/2020;

- la Divisione con nota prot.n.MATTM/101391 del 04/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/4070 in data 04/12/2020, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione ed ha comunicato la pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale;

**RILEVATO** che:

- con il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 1264 del 31/10/2008 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto “*Attività di decommissioning disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Caorso (PC)*”;

- con il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot.n.18706 del 06/08/2013 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni il progetto relativo a “*Centrale di Caorso – Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito*”; si trattava di una sovrapposizione temporale delle attività di adeguamento sui due depositi di rifiuti radioattivi denominati ERSBA 1 ed ERSBA 2 presenti nella Centrale di Caorso e la realizzazione di un’area buffer nell’edificio Turbina; tale sovrapposizione, a seguito di ritardi accumulati dall’attività di trasferimento

ID\_VIP 5683 Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito. - Prescrizione: 3.b) Determina di non Assoggettabilità a VIA n. 18706/2013 come modificata con Determina n.192/2019

all'estero delle resine contenute in ERSBA 1 e dell'effettiva disponibilità ad ospitare i rifiuti dell'area buffer, non risulta percorribile;

- con il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA D.D.457 del 30/11/2018 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo a "Centrale di Caorso - Modalità di gestione alternativa dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente individuate in sito"; si tratta di un'ulteriore modifica progettuale sulla gestione e stoccaggio dei rifiuti radioattivi attualmente presenti all'interno dei Depositi della Centrale di Caorso, rispetto a quanto già valutato ed autorizzato in precedenza. prevedendo l'allocazione dei rifiuti radioattivi a bassa attività stoccati nel deposito ERSBA 2 nei containers da allocare in aree all'uopo selezionate, nonché l'adeguamento dei depositi temporanei ERSBA 2 ed ERSBA 1 in sequenza differita;

- successivamente, con il provvedimento D.D. n.192 del 06/06/2019 la prescrizione n.3.b) del provvedimento prot.n.18706 del 06/08/2013 è stata modificata al fine di consentire il parziale riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, prodotte nell'ambito dell'adeguamento dei depositi ERSBA 1 e 2, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 comma 3 del DPR 120/17;

- con la nota prot.n.MATTM/56103 del 26/05/2021, in esito alla procedura preliminare svolta ai sensi della art.9, comma 6 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., è stato ritenuto che il progetto denominato "Centrale di Caorso - Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito - diversa modalità di cantierizzazione delle operazioni di demolizione della platea di fondazione dell'Edificio ERSBA 2", non determini impatti ambientali significativi e negativi e che quindi sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale; si tratta di una variazione della tecnica di demolizione della platea fondazionale del deposito ERSBA 2; si prevede di eseguire la demolizione della platea fondazionale del deposito ERSBA 2 utilizzando, al posto degli utensili di taglio a filo e disco diamantato, un escavatore munito di pinza demolitrice e martello pneumatico e un autocarro per i trasporti;

**RILEVATO** che:

- oggetto del presente parere è l'esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza relativa alla prescrizione n. 3.b) del provvedimento prot.n.18706 del 06/08/2013 successivamente modificata dal D.D. n. 192 del 03/06/2019, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n.MATTM/101391 del 04/12/2020:

- Elaborato NP VA 01745 Rev. 00 dal titolo: "Centrale di Caorso – Depositi ERSBA – Progetto di gestione in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ed esiti della caratterizzazione delle stesse ai fini del riutilizzo"
- Copia della nota prot. n. 53619 del 19/11/2020 a mezzo della quale la documentazione di cui al punto precedente è stata trasmessa ad ARPA Emilia Romagna

- la verifica e il giudizio sull'ottemperanza della prescrizione in questione condurrà come conseguenza all'esito relativamente all'approvazione del Piano di Utilizzo;

**Per quanto riguarda la prescrizione n. 3.b) del provvedimento prot.n.18706 del 06/08/2013 modificata con D.D.n.192 del 03/06/2019**

**RILEVATO** che:

- la prescrizione n. 3.b) riporta: "In riferimento alle terre di scavo: tutti i terreni scavati nel corso delle attività di cantiere di questo progetto e sottostanti agli attuali depositi devono essere gestiti in qualità di rifiuti speciali ai sensi del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. e come tali allontanati dal sito e conferiti presso impianti autorizzati di recupero/smaltimento";

ID\_VIP 5683 Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito. - Prescrizione: 3.b) Determina di non Assoggettabilità a VIA n. 18706/2013 come modificata con Determina n.192/2019

- la prescrizione n. 3.b) modificata riporta: “Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell’opera, il proponente dovrà procedere prima dell’inizio dei lavori alla redazione del Piano di Utilizzo Terre ai sensi dell’art.24, comma 4, del D.P.R.120/2017. Gli esiti della progettazione esecutiva saranno trasmesse al MATTM ed ARPA Emilia Romagna”;

- la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella sopra riportata;

- l’ARPA Emilia Romagna, con nota acquisita con prot.n.CTVA/4286 in data 17/12/2020 ha espresso il seguente parere:

- “visto l’elaborato NP VA 01745 Rev. 00 dal titolo: “Centrale di Caorso – Depositi ERSBA – Progetto di gestione in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ed esiti della caratterizzazione delle stesse ai fini del riutilizzo” prodotto dalla ditta SOGIN SpA in ottemperanza alla prescrizione 3.b sopra richiamata;

- atteso che tale elaborato è conseguente al “Piano Preliminare di utilizzo delle stesse terre e rocce da scavo, Elaborato NP VA 01389 rev. 00”, redatto dalla ditta SOGIN SpA, la cui valutazione risulterebbe essere stata positivamente assentita da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, durante la fase di adozione della predetta Determina DVA-DEC-2019-0000192;

- visti i risultati analitici eseguiti sui campioni di sottosuolo (n.18) relativi ai n. 6 punti di indagine previsti dal piano, con il prelievo di n. 3 aliquote per ciascuna verticale di sondaggio spinta, mediante carotaggio in continuo, fino ad una profondità di 3 metri, che hanno evidenziato il rispetto dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla specifica destinazione d’uso dell’area; considerato che il volume di terre e rocce da riutilizzare in sito risulta pari a 4.500 m<sup>3</sup> a fronte di un quantitativo complessivo escavato pari a 13.000 m<sup>3</sup>; considerato che il progetto “Centrale di Caorso - Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito. Progetto di adeguamento dei depositi di rifiuti radioattivi” prevede la demolizione dei depositi dei rifiuti radioattivi ERSBA 1 e 2 presenti nel sito con la produzione di rifiuti costituiti da materiale da demolizione e costruzione;

- al fine di consentire la programmazione di eventuali attività di vigilanza ed ispezione, lo scrivente Servizio ritiene che, prima dell’inizio delle attività previste dal progetto, la ditta SOGIN SpA provveda a trasmettere la seguente documentazione integrativa:

- planimetria generale dell’impianto di Caorso con l’indicazione:

a) del luogo di stoccaggio delle terre escavate, con particolare riferimento a 8.500 m<sup>3</sup> che la ditta intende gestire come rifiuto;

b) del luogo di stoccaggio del rifiuto prodotto dalla demolizione dei fabbricati;

- impianti presso i quali si intende effettuare il conferimento dei rifiuti descritti;

- cronoprogramma delle attività;

tutti i rifiuti prodotti dovranno rispettare i termini del deposito temporaneo come definito dall’art. 183 lettera bb) Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 smi.

Si ritiene peraltro che la ditta SOGIN SpA, in riferimento alle terre e rocce escavate e non destinate al riutilizzo in sito, debba valutare, nell’ottica della riduzione della produzione di rifiuti, la possibilità di una loro classificazione come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, con la presentazione, in ottemperanza all’art. 22 del DPR n. 120/2017, della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, di cui all’art. 21 del sopra citato decreto.

ID\_VIP 5683 Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito. - Prescrizione: 3.b) Determina di non Assoggettabilità a VIA n. 18706/2013 come modificata con Determina n.192/2019

*Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'attività di escavazione, dovessero emergere condizioni riconducibili a potenziali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, la ditta SOGIN dovrà provvedere all'immediata sospensione delle attività di scavo e provvedere all'adempimento delle disposizioni previste dal Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 smi.”;*

- la Società SOGIN S.p.A. con nota acquisita con prot.n.CTVA/92 in data 11/01/2021 in riscontro alle richieste dell'ARPA ha trasmesso i seguenti documenti:

- Planimetria generale impianto Caorso aggiornata al 23/03/2016, con particolare attenzione alle aree di cantiere;
- CA AD 00584: Layout cantiere deposito ERSBA 2 – Fase 1;
- CA AD 00585: Layout cantiere deposito ERSBA 2 – Fase 2;
- CA AD 00280: Piano per la gestione dei rifiuti convenzionali – deposito ERSBA 1 ed ERSBA 2, paragrafo “Individuazione impianti di smaltimento/recupero” sono elencati gli impianti individuati;
- CA AD 00281: Planimetria siti di conferimento rifiuti e viabilità di collegamento cantiere – depositi ERSBA 1 ed ERSBA 2;
- CA AD 00240: Cronoprogramma lavori di adeguamento depositi ERSBA 1 - 2

- con la stessa nota la Società SOGIN S.p.A fa presente che per quanto riguarda la raccomandazione verso la scrivente, di valutare, nell'ottica della riduzione della produzione di rifiuti, la possibilità di una classificazione delle terre e rocce da scavo cui la documentazione afferisce, come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 del Regolamento di cui al DPR n. 120/2017, si rappresenta che la Sogin privilegia sempre e prioritariamente tale criterio di valorizzazione dei materiali derivanti dalle proprie attività operative e detta modalità, ove ne ricorreranno le circostanze, sarà individuata anche per i lavori di che trattasi;

- infine il proponente fa presente che la qualifica di rifiuto ed il conferimento del materiale prodotto durante le attività in oggetto, potrà avvenire solo previo controllo finalizzato all'esonero da vincoli radiologici, propedeutico all'allontanamento dei rifiuti della Centrale conformemente alla relativa prescrizione 2.16 di cui al Doc. ISPRA-RIS/AP/PGT/2013/05/CAORSO – Rev.01, recante “Prescrizioni per la Disattivazione”, annesso al decreto di autorizzazione alla disattivazione di cui al DM del 10/02/2014, del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto, fino al completamento delle attività di monitoraggio radiologico dei materiali prodotti, gli stessi non potranno essere allontanati e verranno depositati temporaneamente presso il sito della centrale in qualità di “Materiale da caratterizzare”;

- il Proponente si impegna, per quanto riguarda il cronoprogramma richiesto dall'ARPAE con finalità operative, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si dovessero verificarsi;

**CONSIDERATO** che con riferimento alla documentazione presentata:

- l'elaborato prodotto (NP VA 01745 ETQ-00099742) dal titolo: “Centrale di Caorso – Depositi ERSBA – Progetto di gestione in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ed esiti della caratterizzazione delle stesse ai fini del riutilizzo” è stato redatto in conformità alle previsioni del “Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” di cui al comma 2 dell'art. 24 del DPR n°120 del 2017 e da quanto richiesto dall'ARPA Emilia Romagna;

- le dimensioni di ciascuno scavo sono 65,50 x 45,60 x 3 m ma le volumetrie definitive di scavo sono pari a circa 6350 m<sup>3</sup> per ciascuno scavo, in considerazione della sagoma a scarpate debolmente inclinate. Parte di questa volumetria complessiva di terreno (13.000 m<sup>3</sup>) ossia circa il 30% (4.500 m<sup>3</sup>) sarà riutilizzato per il

ripristino del rilevato alla periferia delle nuove fondazioni. Il volume di terreno eccedente le necessità sarà conferito all'esterno del sito per il suo smaltimento/recupero in impianto autorizzato;

- i risultati delle analisi effettuate sui campioni sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'area, ovvero commerciale e industriale. I suddetti risultati hanno evidenziato concentrazioni inferiori alle CSC di riferimento per i parametri ricercati in tutti i campioni di terre analizzati, verificando dunque l'idoneità delle terre di scavo al riutilizzo in sito;

- nei documenti CA AD 00584 e CA AD 00585 è rappresentato il luogo di stoccaggio delle terre escavate e dei rifiuti prodotti dalla demolizione dei fabbricati. In particolare, l'area a sud della recinzione sarà utilizzata come area di stoccaggio rifiuti di demolizione e deferrizzazione, mentre l'area a sinistra della recinzione sarà utilizzata come area di stoccaggio terre e rocce da scavo.

#### **CONSIDERATO e VALUTATO che:**

- in coerenza con quanto richiesto dalla prescrizione, il Proponente ha fornito il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce di scavo completo dei risultati della campagna di campionamento;
- la campagna di indagine ambientale è stata eseguita in linea con le indicazioni del D.P.R.120/2017;
- l'ARPA Emilia Romagna, con nota acquisita con prot.n.CTVA/4286 in data 17/12/2020, ha espresso il proprio parere in merito;
- con nota acquisita con prot.n.CTVA/92 in data 11/01/2021 il Proponente ha fornito un riscontro esaustivo a quanto richiesto dall'ARPA;

#### **RIBADENDO che:**

- tutti i rifiuti prodotti dovranno rispettare i termini del deposito temporaneo come definito dall'art. 183 lettera bb) Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- qualora, nell'ambito dell'attività di escavazione, dovessero emergere condizioni riconducibili a potenziali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, la ditta SOGIN dovrà provvedere all'immediata sospensione delle attività di scavo e provvedere all'adempimento delle disposizioni previste dal Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

#### **la Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

#### **MOTIVATO PARERE**

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 3.b) del provvedimento prot.n.18706 del 06/08/2013 successivamente modificata dal D.D. n. 192 del 03/06/2019 relativa al progetto "Centrale di Caorso – Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito", così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n.MATTM/101391 del 04/12/2020:

*ID\_VIP 5683 Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito. - Prescrizione: 3.b) Determina di non Assoggettabilità a VIA n. 18706/2013 come modificata con Determina n.192/2019*

- la prescrizione n. 3.b) è ottemperata.

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**